



1
Circolo Internazionale
Villa Comunale - Moio Qu.
Castellammare di S

CIRCOLO INTERNAZIONALE

STATUTO SOCIALE

TITOLO PRIMO-TEMI E STRUTTURE

CAPO PRIMO - Delle premesse associative-

Art.1

Il Circolo Internazionale e' una libera associazione con fini culturali,artistici,sportivi,mondani,turistici,costituito a mentedella normativa di cui alla legge 12.03.1968-art.2,nonche' del D.Lgs.4.12.1997 n.460,con particolare promozione delle attivita' nel settore giovanile; esso prescinde da ogni tendenza partitica o confessionale e si ispira al libero pensiero anche per quanto alle tematiche politiche.

Art.2

Colori sociali sono per tutte le attivita' svolte il giallo ed il blu; il gagliardetto,a forma rettangolare,e' formato da quindici quadrati,otto gialli e sette blu,alternati su tre linee;lo stemma taffigura un globo stilizzato con fascia diagonale gialla e blu.Eventuali variazioni non comportano riforme di Statuto.

Art.3

Sono Soci del Circolo Internazionale coloro che,ritrovandosi nelle premesse,ne facciano domanda,una volta che questa sia approvata nei modi del presente Statuto e fino a similare richiesta di dimissioni,sempre approvata dagli organi competenti.

CAPO SECONDO - DEI SOCI

Art.4

Chiunque,ritrovandosi nelle richieste condizioni di condotta morale ineccepibile ed in assenza di incompatibilita' di ordine generale,normalmente previste dalle leggi dello Stato per le libere associazioni,ed in eta' non inferiore ad anni diciotto,puo' presntare domanda di ammissione.Il Regolamento interno determinera' l'eventuale documentazione da allegare al modulo di domanda.

Il Segretario,ricevuta la documentazione,la trasmette agli organi competenti,che sono il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio di Arbitrato e Disciplina; questi le esaminano riuniti in seduta congiunta.In caso di approvazione il Segretario provvedera' all'iscrizione del nominativo nell'Albo dei Soci,inviando tempestiva comunicazione all'interessato.Questi sara' tenuto alla corresponsione delle quote sociali a decorrere dal mese di approvazione della domanda; in caso di dimissioni dovra' corrispondere le predette quote fino al 31 Dicembre dell'anno in corso.

Fino al momento della comunicazione di cui al comma precedente colui che ha richiesto l'iscrizione non potra' frequentare la

Circolo Internazionale
Villa Comunale- Moio Quartuccio
Castellammare di Stabia
Il Presidente

Sede Sociale.

Art.5

Le categorie sociali sono:

a) Soci Ordinari;

b) Soci Onorari.

E' demandato al Regolamento interno di Sede lo stabilire condizioni e modalita' di partecipazione alle attivita' sociali dei familiari degli associati.

In casi eccezionali -comprovati- e' facolta' del Consiglio di Amministrazione di disporre la sospensione di singoli Soci dall'Albo Sociale, con contestuale sospensione dall'obbligo di pagamento delle quote sociali. Il venir meno della situazione impediante determina la nuova ammissione del Socio nei quadri sociali, con contestuale reviviscenza dell'obbligo di pagamento delle quote sociali.

Art.6

Soci Ordinari sono tutti gli iscritti, ammessi nei modi di Statuto; essi assumono un'anzianita' di partecipazione che decorre dalla data di ammissione ed e' requisito indispensabile per l'assunzione di cariche sociali.

Art.7

I Soci Ordinari che, non avendo compiuto il 26° anno di eta', siano iscritti a Facolta' Universitarie o ad Istituti di Istruzione Superiore equiparati, sono ammessi al pagamento di una quota associativa pari, al 50 % di quella ordinariamente prevista, godendo peraltro pienamente dei diritti sociali.

I figli dei Soci, maschi o femmine, godono di esenzione totale dal pagamento delle quote sociali fino allo stesso limite di eta', possono frequentare la Sede Sociale e partecipare alle attivita' del Sodalizio, ma non hanno la qualifica di Socio, ne' godono dei diritti connessi a tale qualifica.

Art.8

Soci Onorari sono coloro che, illustrando con la loro opera in Italia ed all'estero il nome della citta' di Castellammare di Stabia, abbiano accresciuto conseguentemente quello dei suoi abitanti e di chiunque vi operi con finalita' di progresso sociale.

La qualifica di Socio Onorario viene acquisita mediante nomina dell'Organo Sociale competente per Statuto all'approvazione delle domande di iscrizione al Sodalizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione conseguente a delibera conforme dello stesso. Tale qualifica e' permanente, e puo' essere perduta solo nelle ipotesi di cui all'art.9, non comporta obbligo di pagamento delle quote sociali ma concede il godimento di tutti i diritti connessi alla condizione di Socio, compreso l'elettorato attivo e passivo.

Art.9

In costanza di associazione il Socio e' considerato privato del requisito di condotta morale ineccepibile ove si renda responsabile di atti che ledano i principi informatori del Sodalizio, ovvero compia atti che comportino provvedimenti restrittivi della liberta' personale o riporti condanne per reati

Circolo Internazionale
Villa Comunale - Molo Quarcuccio
Castellammare di Stabia
22.10.1970

non colposi che comportino pene superiori ad anni tre edittali, come previsti dalle leggi al momento vigenti.

Art.10

Nel decimo giorno dalla maturazione vanno pagati i contributi comunque dovuti al Sodalizio dai Soci Ordinari. Il mancato pagamento puo' comportare la sospensione dalla frequenza da parte del Consiglio di Amministrazione ed il contestuale deferimento all'organo sociale di disciplina per i provvedimenti del caso.

I Soci Onorari sono esentati da qualsiasi contribuzione, ordinaria o straordinaria.

Art.11

Le cariche sociali sono elettive, tranne quella del Segretario del Sodalizio, che viene scelto da tutti gli organi sociali riuniti in seduta congiunta, subito dopo le elezioni.

Alle cariche sociali possono accedere tutti i Soci che abbiano maturato l'anzianita' sociale prevista per ciascuna di esse.



TITOLO SECONDO - DEGLI ORGANI SOCIALI

CAPITOLO PRIMO - Del Consiglio di Amministrazione

Art.12

Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo direttivo e di rappresentanza sociale; esso viene eletto tramite elezione diretta dal corpo sociale, e dura in carica un biennio.

L'elezione viene indetta entro il mese di Gennaio, ed il Consiglio eletto entra in carica entro il 15 Febbraio; sino alle consegne resta in carica con poteri di ordinaria amministrazione il Consiglio uscente.

Art.13

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da sette membri, compreso il Presidente.

Sono Consiglieri i Soci che nella votazione abbiano ottenuto il miglior quoziente; ove mai per ragioni successive si rendessero vacanti posti nel Consiglio, verranno cooptati i successivi non eletti.

Il Regolamento fissa i sistemi di elezione.

Art.14

Nella prima seduta, da tenersi nel quinto giorno dalla proclamazione, il Presidente, accettato l'incarico coferitogli dal corpo sociale, nomina tra gli eletti il Vice-Presidente e propone la distribuzione degli incarichi, che poi viene approvata dal Consiglio. Le altre cariche riguardano i servizi di: CASSA E CONTABILITA', ORGANIZZAZIONE, AFFARI SOCIALI, ARTE E CULTURA, DIREZIONE SALA E GIOCHI.

E' in facolta' del Consiglio chiedere la collaborazione, anche temporanea, di Soci esperti per la realizzazione di specifiche attivita' sociali.

Art.15

Sempre nella prima seduta viene approvato il bilancio preventivo, informato al programma presentato in sede di candidatura dal Presidente; il bilancio viene sottoposto all'approvazione definitiva dei Soci entro trenta giorni dalla delibera all'Assemblea Generale dei Soci, sia convocata per tale incombenza sia interessata a mezzo referendum, come previsto

dall'art.31 del presente Statuto.

Art.16

Il Consiglio cura -a mezzo del Segretario- la tenuta dell'Albo dei Soci e dei registri regolamentari, istruisce le domande di ammissione al Sodalizio, organizza ogni manifestazione programmata, cura la sistemazione della Sede, applica le norme statutarie, deferendo ai Collegi Speciali le pratiche di loro competenza, redige altresì il rendiconto consuntivo da sottoporre ad esame ed approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci di cui all'art.26.

Art.17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione va eletto fra tutti i Soci che siano iscritti al Sodalizio da almeno tre anni; tutti gli altri Consiglieri debbono essere iscritti da almeno un anno.

Il Segretario partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione -del quale cura la tenuta delle delibere- nonché a quelle dei Collegi Speciali che ne richiedano la presenza.

Art.18

Il Consiglio si riunisce di norma ogni settimana; le delibere vengono prese a maggioranza semplice in presenza di almeno quattro membri, compreso -di norma- il Presidente. In caso di parità seguita a votazione, decide il voto del Presidente.

CAPO SECONDO - Del Collegio di Arbitrato e Disciplina

Art.19

Il Collegio di Arbitrato e Disciplina è un organo tecnico, formato da tre membri, eletti ogni due anni dal corpo sociale distinti in Presidente e Componenti del Collegio stesso. Il Presidente dovrà essere iscritto al Sodalizio da almeno tre anni, i Componenti da almeno un anno. Il Collegio neo eletto fissa, con proprio Regolamento interno, i criteri del proprio funzionamento nel biennio di carica.

Art.20

Il Collegio è competente a dirimere le controversie tra Soci ed Organi Sociali, nonché tra soli Soci per questioni di natura sociale, giudica le infrazioni alle norme sociali, interpreta le norme dello Statuto e dei Regolamenti, con parere vincolante. Esso procede su semplice notizia, ovvero su segnalazione o deferimento da parte di altri organi sociali; le decisioni sono prese a maggioranza semplice, e sono immediatamente esecutive, salva la facoltà dello stesso Collegio di sospensione del provvedimento in caso di gravame.

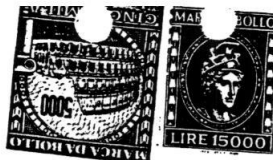
Art.21

Tutte le delibere del Collegio sono motivate a pena di nullità. Avverso le stesse è proponibile gravame al Collegio di Revisione entro sette gironi dalla comunicazione delle stesse, fatta a cura del Segretario mediante avviso domiciliare e contestuale affissione all'Albo di Sede.

Art.22

Le sanzioni eventualmente applicate sono, sempre a cura del Segretario, registrate sulla scheda personale del Socio, e nell'apposita rubrica delle delibere del Collegio.

[Firma]



Art.23

Nel caso di cui all'art.21 il gravame viene trasmesso dal Segretario al Collegio di Revisione che,ove lo ritenga ammissibile,dispone nuovo esame del caso innanzi a se' sui punti che ritiene fondati.

Si applica al Collegio di Arbitrato e Disciplina,nonche' al Collegio di Revisione in sede di gravame,la norma di cui all'art.22 e le procedure di cui ai rispettivi Regolamenti.

CAPO TERZO - Del Collegio di Revisione.

Art.24

Il Collegio di Revisione e' eletto biennialmente dal corpo sociale secondo le stesse modalita' del Collegio di Arbitrato e Disciplina.

Esso e' composto dal Presidente,che deve essere iscritto al sodalizio da almeno tre anni,e da due Componenti,che devono essere iscritti da almeno un anno.

Nella prima riunione,dopo essersi insediato,il Collegio fissa i termini cui si informera' la sua azione,nonche' il suo regolamento interno.

Il Collegio e' competente per tutti gli atti di revisione e di visto di cui al presente Statuto,alla vigilanza sulla Cassa e sul Bilancio; cadaun membro puo' assumere propria iniziativa nell'ambito del programma di lavoro,presentando l'indagine al Collegio nella prima riunione successiva per ogni eventuale decisione.Ove mai vengano riscontrate irregolarita' amministrative che comportino responsabilita' sociali ne fa relazione al Collegio di Arbitrato e Disciplina per i provvedimenti di competenza.

E' inoltre Giudice Disciplinare di seconda istanza ex artt. 21 e 23 dello Statuto Sociale.

CAPO QUARTO - Dei Collegi

Art.25

Tutti componenti del Consiglio di Amministrazione e quelli dei Collegi Speciali possono essere rieletti.Tutti gli organi sociali hanno un proprio registro per la tenuta dei verbali di qualsiasi atto compiuto.Tali registri sono vidimati da tutti i membri presenti alla prima riunione del singolo organo,e tenuti dal Segretario.

Ogni componente ha facolta' di fare inserire nel Registro del Collegio sue proposte,indagini e richieste,sempre motivandone lo scopo.I Registri sono riservati.

CAPO QUINTO - Dell'Assemblea dei Soci.

Art.26

Tutti gli iscritti fanno parte,con diritto di voto,dell'Assemblea Generale dei Soci,che,di norma,viene convocata due volte l'anno:la prima per l'esame e l'approvazione del Bilancio Preventivo,redatto dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art.15,e la seconda per l'esame e l'approvazione del Rendiconto Annuale,cosi' come previsto dall'art.16.

L'Assemblea puo' essere convocata su richiesta di un quinto degli iscritti,in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione

Circolo Internazionale
Villa Comunale - Molo Quartuccio
Castellammare di Stabia
Il Presidente

nel quindicesimo giorno dalla richiesta.

La convocazione e' fatta con affissione da parte del Segretario di avviso con l'ordine del giorno nell'Albo di Sede almeno dieci giorni prima della prima convocazione. E' in facolta' del Consiglio di Amministrazione di avvisare singolarmente i Soci con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

Art.27

L'Assemblea e' validamente operante quando, in prima convocazione, siano presenti almeno la meta' degli iscritti; ove tale quorum non sia raggiunto ne viene dato atto a verbale, compilato dal Segretario, e la discussione rinviata alla seconda convocazione, che potra' tenersi non oltre il quinto giorno e non prima di 12 ore dalla prima, con lo stesso ordine del giorno. Tale riunione e' valida per deliberare con la presenza di almeno un terzo degli iscritti.

Art.28

Le votazioni sono di norma palesi, ove mai l'Assemblea non decida per un voto segreto sull'argomento sottoposto a votazione; la proposta e' approvata quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Occorre in ogni caso la maggioranza dei due terzi dei presenti - tanto in prima quanto in seconda convocazione - quando si decida su voti di sfiducia al Consiglio di Amministrazione, stato di accusa allo stesso, ai Collegi Speciali o ai membri di essi, trasformazioni murarie dei locali, acquisto di immobili o apertura di sedi campi sportivi sussidiari.

Art.29

Nel caso di richiesta di scioglimento del Sodalizio occorre una convocazione domiciliare di cadaun Socio, la presenza di almeno i due terzi degli iscritti, ed il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei presenti.

La delibera, cosi' assunta, per la definitiva esecutorietà sara' presentata in una seconda riunione, da convocarsi nel quindicesimo giorno dalla prima, con le stesse modalita', e decadra' ove mai non ratificata con le maggioranze del comma che precede.

Art.30

Sia nelle riunioni di Assemblea, sia in caso di votazioni in qualsiasi organo sociale, non sono ammesse deleghe: sono vietate infatti le manifestazioni di volonta' per interposta persona, sia nella qualita' di Socio, sia in quella di Componente i Collegi Speciali.

Delle riunioni viene redatto un verbale, a cura del Segretario, nell'apposito Registro dell'Organo.

Art.31

L'Assemblea e' unico organo competente alla determinazione delle linee generali di amministrazione del Sodalizio, anche per quanto alle variazioni dei contributi sociali; per i contributi speciali puo' decidere direttamente su proposta del Consiglio di Amministrazione, oppure delegare il Consiglio di Amministrazione stesso, o ancora decidere secondo referendum di cui all'art.36 del presente Statuto.

Il referendum di cui all'art.15 puo' essere disposto dal Consiglio di Amministrazione insieme alla formulazione del bilancio preventivo, mentre il rendiconto consuntivo annuale viene approvato in seduta normale dall'Assemblea stessa, a mente

Circolo Internazionale

Villa Comunale - Molo Quattro
Castellammare di Stabia
11 Dicembre 1974

dell'art.26

Art.32

Il Socio, con la domanda di iscrizione, accetta la clausola compromissoria di rinuncia ad azioni legali contro il Sodalizio per danni subiti in Sede, fatti ritenuti dallo Stato perseguibili a querela di parte, ed in genere per diritti personali di cui all'art.1341 c.c.

E' salvo comunque, per il Socio stesso, il ricorso autonomo al Collegio di Arbitrato e Disciplina, che decide in tal caso a mente del disposto dell'art.809 c.p.c.

TITOLO TERZO - DELL'ORDINAMENTO SOCIALE

CAPO PRIMO - Norme applicabili

Art.33

Sono norme sociali:

- a) le leggi dello Stato ed i Regolamenti applicabili;
- b) l'Atto Costitutivo;
- c) lo Statuto;
- d) i Regolamenti Sociali;
- e) le disposizioni presidenziali;
- f) le delibere del Consiglio di Amministrazione;
- g) le decisioni esplicative del Collegio di Arbitrato e Disciplina;
- h) il Referendum deliberativo.

Art.34

I Regolamenti interni del Sodalizio sono un insieme di norme procedurali e programmatiche, emesse dai singoli organi, sia in via definitiva che temporanea. Essi dispongono su situazioni particolari della vita sociale, richiamate dal presente Statuto e non possono mai porsi in contrasto con questo o, a fortiori, con l'ordinamento giuridico nazionale.

Art.35

Le disposizioni presidenziali sono provvedimenti di urgenza, assunti con carattere di provvisorietà dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce anche temporaneamente; esse sono immediatamente esecutive, possono trattare ogni argomento statutario o regolamentare, ma vanno confermate nel terzo giorno dalla emanazione e dalla contestuale iscrizione nell'apposito Registro da parte del Segretario, a pena di decadenza dal Consiglio di Amministrazione anche in seduta straordinaria.

Art.36

Il Referendum deliberativo e' un atto del corpo sociale, richiesto dal Consiglio di Amministrazione
esso consiste in un interpello al singolo Socio, mediante comunicazione scritta, contenente la proposta che si intende sottoporre all'approvazione, con la formula immutabile "approvo integralmente quanto a seguito scritto", seguito dal testa che si propone.

Il Socio dovra' esprimere la sua volonta', scrivendo di propria grafia e consegnando al Segretario la scheda entro tre giorni dalla ricezione con un "SI" o con un "NO".

Art.37

Ogni Socio e' tenuto alla osservanza delle norme che regolano la vita sociale, ed a cooperare alla vita sociale ed in particolare

Circolo Internazionale

[Signature]

alle iniziative prese nel comune interesse; e' inoltre obbligato alla puntuale corresponsione dei contributi legalmente stabiliti per la struttura sociale.

In Sede e nei rapporti intersociali il Socio e' tenuto alla perfetta osservanza delle regole del buon vivere ed alla educata partecipazione al consesso.

Chiunque venga meno all'osservanza di tanto, ovvero con il contegno o l'opera leda il prestigio ed il buon nome del Sodalizio, ovvero il credito che lo stesso possa vantare, e' passibile di sanzione sociale.

Art.38

Le sanzioni irrogabili dal Collegio di Arbitrato e Disciplina, udito l'incolpato ed il rappresentante dell'organo deferente, possono essere:

- a) l'avvertimento;
- b) la diffida;
- c) la sospensione dalla frequenza;
- d) la decadenza dalla carica;
- e) la radiazione dall'Albo Sociale.

Art.39

L'avvertimento consiste in un colloquio esplicativo, all'esito del quale il Collegio da' atto che sono stati rimossi i motivi della inadempienza.

Esso e' applicabile alle piccole infrazioni ai Regolamenti di Sede.

Art.40

La diffida e' pronunciata all'esito di discussione, che abbia evidenziata la violazione di norme statutarie, anche in via colposa, ma sempre in modo superficiale e tale da non incidere sul corretto andamento della vita sociale.

Art.41

La sospensione dalla frequenza viene irrogata a seguito di procedimento che abbia evidenziato precise colpe del Socio in situazioni portate al vaglio del Collegio.

Essa consiste nel divieto di frequentare la Sede per un periodo minimo di giorni tre e massimo di giorni novanta.

Art.42

La decadenza dalla carica viene pronunciata dal Collegio nei confronti di Consoci resisi responsabili di deteriore gestione e colposo disinteresse nell'incarico affidato dall'Assemblea.

Essa consegue di diritto ove mai, a seguito di infrazione, venga pronunciata sanzione ex art.41, in misura superiore a giorni sessanta.

Art.43

La radiazione viene pronunciata dal Collegio, oltre che per le infrazioni piu' gravi, costituenti reati per la legge dello Stato, anche per ipotesi di indegnita', in costanza di associazione, che abbia privato il Socio del requisito di condotta ineccepibile, preliminare alla partecipazione alla vita sociale. Viene inoltre pronunciata nel caso di morosita' non sanata a seguito di diffida ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario terra' un elenco delle persone radiate dall'Albo Sociale.



Art.44

Il Socio radiato non potrà essere riammesso.
Tuttavia l'organo sociale competente all'esame delle domande di ammissione potrà, in considerazione delle ragioni che portarono alla radiazione del Socio e valurandole superate, approvarne una nuova richiesta di iscrizione.

CAPO TERZO - Delle norme finali

Art.45

Il Circolo Internazionale esclude ogni attività commerciale e comunque ogni attività cui siano collegati motivi di lucro.
Il patrimonio sociale è considerato fondo comune ed indivisibile della comunità dei Soci, utilizzabile unicamente per il progresso ed il miglioramento del Sodalizio. I suoi incrementi, ottenuti nel perseguimento delle finalità statutarie, andranno unicamente ad accrescere il suddetto fondo comune; non essendo la partecipazione al Sodalizio strutturata secondo quote di proprietà non è prevista neppure distribuzione di utili, né nella vita del Sodalizio né in caso di suo scioglimento.
Non può venir meno della qualità di Socio - per qualsiasi motivo - la partecipazione al Sodalizio, cui peraltro viene conferita, a norma dell'art.47, autonomia di destinazione.

Art.46

Eventuali servizi non gestibili o comunque non economicamente convenienti per il Sodalizio possono essere affidati in gestione a terzi, purché da questo fatto non derivino utili finanziari per il Sodalizio, esclusi a norma dell'articolo precedente.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, come nei rapporti tra Soci e Sodalizio, per eventuali prestazioni a favore del Socio, è sempre escluso il rapporto d'opera subordinato.

Art.47

Nel caso di scioglimento del Sodalizio verrà nominato, con lo stesso provvedimento assembleare, un Commissario Unico Liquidatore, che provvederà alla gestione finale del patrimonio e alla redazione del bilancio di chiusura.
Ogni eventuale attivo verrà destinato, sempre con il suddetto provvedimento, ad Associazioni perseguitanti analoghe finalità o comunque ad attività socialmente apprezzabili e comunque senza finalità di lucro.

Art.48

Ove mai il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di funzionare per mancanza del quorum minimo di maggioranza, il Presidente o, in sua vece e gradatamente, il Vice-Presidente o il Consigliere con maggiore anzianità di Socio, convocheranno l'Assemblea Generale dei Soci per la nomina di un Commissario Straordinario, che riassumerà in sé i poteri dell'organo congelato. Il Commissario nel 60° giorno dalla nomina indirà le nuove elezioni nei modi di Statuto.
In caso di particolare urgenza la nomina del Commissario potrà essere fatta dalle persone di cui al comma precedente, ma tale nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci nel 15° giorno dalla nomina stessa, pena la decadenza.
Nel caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio di

[Handwritten signature]

Amministrazione, nonché di uno o più Collegi Speciali, la procedura di cui ai commi precedenti potrà essere gestita, gradatamente, anche dal Presidente del Collegio di Arbitrato e Disciplina o di Revisione in carica o da un Componente di tali Collegi.

Qualora l'impossibilità di funzionamento riguardi esclusivamente un Collegio Speciale, la procedura sarà gestita dal Presidente in carica o da un Componente, eventualmente quello con maggiore anzianità di Socio.

Art.49

Nel caso di dimissioni di un Organo Sociale, tutti i componenti dello stesso permangono in carica fino alla loro sostituzione secondo i modi di Statuto; le dimissioni di uno o più membri non comportano di diritto le dimissioni dell'organo di cui egli fa parte, salva diversa valutazione collegiale degli altri componenti.

Art.50

I componenti dei singoli organi sociali, per quanto disposto dall'organo di cui fanno parte a norma del presente Statuto, restano sollevati da ogni personale responsabilità civile, amministrativa e fiscale, che viene assorbita dal Sodalizio; assumono, per contro, ampia e finale responsabilità per atti viziati da abuso di potere o comunque lesivi dell'interesse del Sodalizio.

Ogni Socio, quale partecipante della vita sociale, resta obbligato in quota per le obbligazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, legalmente costituito, regolarmente prese a norma del presente Statuto in nome e per conto del Sodalizio.

CAPO QUARTO - Delle norme transitorie

Art.51

Il presente Statuto costituisce la regola che informa la vita sociale del Circolo Internazionale, e ad esso si riferirà ogni materia che verrà inserita nel contesto sociale.

Eventuali modifiche saranno approvate per schema dall'organo proponente, con la successiva adesione o critica di tutti gli altri organi sociali e la presentazione all'Assemblea Generale dei Soci per la definitiva approvazione.

Una copia autentica verrà depositata presso la locale autorità amministrativa per gli adempimenti di legge nel 30° giorno successivo alla sua approvazione a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art.52

Il presente Statuto sostituisce ad ogni effetto quello approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 24.03.1990 e comprende sia le modifiche apportate dalla stessa Assemblea il 5.04.1998, sia quelle rese necessarie dall'adeguamento al dettato del D.Lgs.4.12.1997 n.460.



Circolo Internazionale
Villa Comunale - Molo Qu
Castellammare di Stabia

Numero 253 del 1966
della circoscrizione

21/7/98